

REGOLAMENTO (CEE) N. 541/70 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 1970
relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, quest'ultimo è autorizzato, in ragione della particolare situazione della sua agricoltura, a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese ;

considerando che tali deroghe non sono conformi al principio della libera circolazione delle merci ; che le misure adottate dal Granducato del Lussemburgo rendono possibile l'integrazione della sua agricoltura nel mercato comune ; che pertanto è opportuno abolire tali deroghe ;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921 ; che l'applicazione di tale regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà, nei prossimi anni, a rivestire un notevole interesse per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato ; che, inoltre, detta applicazione non è tale da costituire un ostacolo di rilievo alla libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità ; che in tali condizioni è opportuno prevedere la proroga di questo regime per un periodo limitato ;

considerando che la soppressione del regime derogatorio risultante dall'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del protocollo pregiudicherà l'attuale livello delle entrate degli agricoltori lussemburghesi ; che, ai fini di una stabilizzazione di questi redditi, da un canto, e di un'integrazione totale dell'agricoltura

lussemburghese nel mercato comune, dall'altro, il governo del Granducato del Lussemburgo prevede l'applicazione di una serie di misure di ordine strutturale ; che occorre prevedere la partecipazione finanziaria della Comunità allo sforzo intrapreso in materia da detto governo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo cessano di essere applicabili.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo rimangono applicabili fino al momento in cui sarà realizzata l'armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità.

In assenza di tale armonizzazione ed al più tardi entro il 31 dicembre 1973 il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, e degli articoli da 13 a 22 inclusi del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾, viene anticipata al Granducato del Lussemburgo, a titolo del bilancio 1970, un importo di 7,5 milioni di unità di conto prelevato dalle risorse della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Questo importo è imputato agli stanziamenti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1534/69 del Consiglio, del 29 luglio 1969, relativo al concorso del FEAOG, sezione orientamento per il 1970 ⁽²⁾ ; tuttavia, qualora la situazione relativa all'utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento lo consenta, tale importo è imputato a questi ultimi.

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 2. 8. 1969, pag. 1.

Tale importo deve essere utilizzato per la realizzazione di azioni destinate a completare l'integrazione dell'agricoltura lussemburghese nel mercato comune, tenendo conto della raccomandazione della Commissione, del 26 maggio 1965, rivolta al Granducato del Lussemburgo in merito alla legge sull'orientamento agricolo ⁽¹⁾.

Questo Stato membro partecipa al beneficio delle somme che rimangono disponibili per la sezione

orientamento del Fondo, alle condizioni vigenti ed allo stesso titolo degli altri Stati membri.

Anteriormente al 1° gennaio 1973 il Granducato del Lussemburgo deve presentare alla Commissione un rendiconto sulle misure adottate accompagnato da documenti giustificativi sulle spese effettuate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

⁽¹⁾ GU n. 105 del 15.6.1965, pag. 1810/65.